

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Titolo: recepimento della direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/cee) e che abroga la direttiva 2004/40/ce.

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali

PARTE I – Aspetti Tecnico normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Nel 2004 è stata adottata la direttiva 2004/40/CE¹ sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), ai sensi della direttiva quadro 89/391/CEE. Tuttavia, poco dopo l'adozione della direttiva, nel 2004, gli operatori del settore medico che utilizzano la risonanza magnetica per immagini (RMI) hanno sostenuto che le proprie attività sarebbero state ostacolate dai rigorosi valori limite di esposizione stabiliti dalla medesima.

Di conseguenza, il Parlamento e il Consiglio hanno deciso di rimandare la trasposizione della direttiva al 30 aprile 2012 per via delle difficoltà di applicazione della stessa e per lasciare un lasso di tempo sufficiente per modificarla alla luce di nuovi dati scientifici (tra cui la pubblicazione nel 2009 e 2010 di nuovi orientamenti della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP)², che modificano la bassa gamma di frequenza rispetto agli orientamenti del 1998, confluiti nella direttiva 2004/40/CE).

Nel 2012 l'entrata in vigore della direttiva 2004/40/CE è stata rinviata per la seconda volta di 18 mesi (fino al 31 ottobre 2013), quando è diventato evidente che non sarebbe stato possibile

¹ Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE); GU L 159 del 30.4.2004, pagg. 1-26.

² ICNIRP - International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti).

concludere la discussione sulla nuova direttiva relativa ai campi elettromagnetici entro il 30 aprile 2012³.

La direttiva 2013/35/UE⁴ del 26 giugno 2013 è stata adottata, su proposta della Commissione europea, dal Parlamento europeo e dal Consiglio, secondo il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare in base all'articolo 153, paragrafo 2.

Obiettivo della direttiva è fornire le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) ai sensi della direttiva quadro 89/391/CEE⁵.

Infatti, ai sensi del precitato articolo 153, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere miglioramenti, in particolare dell'ambiente di lavoro, allo scopo di garantire un più elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tali direttive dovrebbero favorire la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese e il loro potenziale di creazione di posti di lavoro. Infatti, standard elevati di salute e sicurezza (diritti fondamentali), non dovrebbero essere considerati come vincoli ma devono essere applicati senza eccezioni a tutti i settori del mercato del lavoro e a tutte le tipologie di impresa a prescindere dalle dimensioni.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

A livello nazionale si sono succeduti nel tempo vari interventi legislativi in materia, al fine di garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il provvedimento interviene nel quadro legislativo delineato dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *<Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro>*.

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, rientra tra le materie di legislazione concorrente Stato-Regioni.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento vigente. Nella presente direttiva non sussiste alcun pregiudizio dei diritti e degli obblighi di qualsiasi Stato. In particolare, la direttiva

³ Direttiva 2012/11/UE del 19 aprile 2012, GU L 110, del 24.4.2012, pag. 1.

⁴ Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/cee) e che abroga la direttiva 2004/40/ce.

⁵ Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; GU L 183 del 29.6.1989.

in questione risulta contenere disposizioni che modificano le previsioni riportate nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e in particolare nel titolo VIII, Capo IV.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento è in linea con l'attuale assetto costituzionale, atteso il principio della competenza concorrente dello Stato in materia di tutela della salute e sicurezza di cui all'articolo 117 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali.

Il provvedimento è in linea con l'attuale assetto costituzionale, atteso il principio della competenza concorrente dello Stato in materia di tutela della salute e sicurezza di cui all'articolo 117 della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento in esame è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Le materie oggetto del provvedimento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione, né di provvedimenti di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Attualmente non risulta all'esame del Parlamento alcun provvedimento vertente su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni del provvedimento danno attuazione ai principi di diritto europeo in materia di tutela e prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; in particolare si evidenzia che tutte le modifiche tendono all'aggiornamento delle prescrizioni alla luce della nuova direttiva 2013/35/UE.

2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta alcuna procedura d'infrazione sul medesimo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni del provvedimento sono compatibili con gli obblighi internazionali in quanto l'intervento regolatorio recependo la direttiva in questione pone l'Italia al riparo di eventuali procedure di infrazioni.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano giudizi pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del provvedimento.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano giudizi pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione nella materia in oggetto da altri Stati Membri UE.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Vengono sostituiti, nel corpo del decreto legislativo oggetto delle modifiche previste dal presente schema di decreto legislativo, alcune definizioni relative ai campi elettromagnetici. Tale sostituzione è necessitata dalla adozione di nuovi valori limite di esposizione e dei livelli di azione, secondo quanto pubblicato a livello internazionale dall' ICNIRP, che rendono uniformi, con gli altri paesi europei e non, i nuovi riferimenti e che permettono di informare i lavoratori dei pericoli conseguenti all'esposizione ai campi elettromagnetici.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa, attraverso la modifica e la sostituzione di alcune disposizioni normative vigenti nonché l'inserimento di nuove disposizioni.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo.

Il provvedimento determina effetti sostitutivi espliciti che comportano la abrogazione di parte di disposizioni, in quanto le modifiche introdotte sono sostitutive di norme in vigore e di termini inseriti nel corpo di articoli ed allegati.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme del provvedimento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate, né effetti di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Lo schema di decreto prevede, in attuazione alla previsione contenuta nella direttiva, una delega finalizzata alla emanazione di un decreto interministeriale che regola le deroghe da

rilasciare, caso per caso, ove non si riesca, per la particolarità del settore produttivo, a rispettare i valori limite di esposizione ovvero i valori di azione.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Si richiama quanto riportato al sub 6) precedente.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.